



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO  
ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, avv. Vittoria Ugenti, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 4105/2019 R.G., avente ad oggetto "*prestazione d'opera intellettuale*" e vertente

tra

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]  
presso il cui studio a Sava in via [redacted] è elettivamente domiciliato;

opponente

e

[redacted]  
rappresentate e difese dall'avv. [redacted] presso il cui studio a Lecce in via [redacted]  
[redacted] n. [redacted] sono elettivamente domiciliati

opposte

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 4.10.2019, il sig. [redacted] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 732/19 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 27/06/2019, su ricorso degli avvocati [redacted] e [redacted] con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 8881,60, di cui Euro 5.709,60 in favore di [redacted] ed Euro 3.172,00 in favore di [redacted] oltre ad Euro 791,34 a titolo di spese legali a lordo degli accessori di legge di cui le opposte sostenevano di essere creditrici a titolo di competenze ed onorari per prestazioni professionali.

L'opponente, ha assunto che i legali convenuti non hanno svolto alcuna "*azione legale in ordine all'accordo sottoscritto*" che l'attività svolta dagli avv.ti [redacted] e [redacted] è stata "*stragiudizialmente inutile*" e di aver adempiuto alla propria obbligazione derivante dalla scrittura privata versando la somma E.3.450,66 allo studio inglese [redacted]



Gli avv. [REDACTED] e [REDACTED] costituitosi tempestivamente in giudizio, reiterata la prospettazione in fatto e in diritto posta a base del ricorso ex art 633 cpc contestano le richieste dell'attore opponente, chiedono di rigettare l'opposizione proposta dall'opponente con la conferma del decreto ingiuntivo emesso.

Ed invero hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e contestato nel merito il fondamento della domanda attrice, con istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 cpc. Le professioniste opposte, hanno dedotto, da un lato, di aver posto in essere considerevole e diligente attività professionale dettagliatamente descritta e di cui hanno fornito adeguata prova documentale nella fase monitoria, dall'altro lato, rilevavano il difetto di prova del fatto estintivo del diritto di credito ovvero sia il pagamento della somma pattuita in Euro 7.000 oltre iva e cpa, in favore degli avv. ti [REDACTED] e [REDACTED].

Concessa l'invocata provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio, la causa, acquisita la documentazione prodotta, espletate le prove orali, all'udienza del 16.12.2022 è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda è infondata e va quindi rigettata per i motivi che seguono.

Nel merito, le creditrici, richiedono il pagamento di somme dovute per lo svolgimento di attività professionale.

Giova osservare che, in base ad orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati (per tutte, Cass. Civ. Sez. Unite n. 13533/2001), al creditore, che deduce l'inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art 2697 cc, il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.

Tale principio non soffre deroga anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.

Invero, a seguito di opposizione il giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena. In ogni caso, il giudice dell'impugnazione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, bensì procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti in sede monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.

Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella tale fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l'onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.

Tutto ciò precisato, dalle risultanze processuali emerge che le opposte hanno dimostrato l'avvenuto, esatto adempimento e la conseguente pretesa creditoria anche in ragione del fatto che dalle proprie argomentazioni, sono stati prodotti elementi certi di convincimento. Tuttavia, l'opponente nulla ha provato a fondamento delle proprie ragioni.

Lo stesso teste [REDACTED] ha reso dichiarazioni generiche e pertanto ininfluenti ai fini del decidere.





Occorre, rilevare che nel giudizio di cognizione possono essere poste, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche o incontestate. Ed a tale proposito va osservato che un dato fatto può ritenersi pacifico ed acclarato – sia quando viene esplicitamente ammesso dalla controparte, sia quando ha assunto una posizione processuale difensiva incompatibile con il suo disconoscimento. Sta di fatto che, sussistendo a carico del debitore l'onere di prendere posizione sui fatti posti dal creditore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non contestati, debbono essere considerati incontrovertiti e non richiedono una ulteriore, quanto specifica, dimostrazione.

Peraltro le contestazioni sollevate dall'opponente, non hanno trovato riscontro probatorio, limitandosi a generiche affermazioni e, pertanto, ritiene questo decidente che esse non siano assolutamente convincenti e non assolvano all'onere probatorio giusto il disposto di cui all'art. 2697 c.c., che recita: *“chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”*.

Quanto detto costituisce il principio, oramai consolidato della c.d. “non contestazione“, in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova. Il principio trova collocazione nella disposizione di cui all'art 115 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/09 - *“il giudice deve porre a fondamento della decisione ... nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita... “* –, nonché nella sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 che ribadisce che una contestazione generica - rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione -, è priva di qualsiasi effetto.

Sta di fatto che, in assenza delle indispensabili specificazioni allegatorie, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.

Ciò detto, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso (Cass. 3016/2006, Cass. 1244/2000). Infatti, allorché si verta in ipotesi di prestazione d'opera professionale intellettuale, che si assume richiesta dal cliente, si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art. 2230 c.c. individuandolo come una sotto categoria del contratto d'opera. Ciò comporta che in merito a detto contratto vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (nella fattispecie rappresentata dal conferimento dell'incarico con scrittura privata dell' 11.4.2018), nonché dell'accettazione (in genere espressa per fatti concludenti) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta. Ciò costituisce, prima ancora che un principio regolatore dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, un principio regolatore dell'intera materia contrattuale.

La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione di un rapporto siffatto, deve essere fornita dall'attore (Cass. 1244/2000 cit.), che ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso.

Ciò posto, occorre procedere sulla base dei fatti alla valutazione giuridica della condotta del professionista in relazione alla natura della responsabilità individuabile nella fattispecie . Anzitutto, va rilevato che l'attività dell'avvocato si caratterizza per la molteplicità e varietà degli incarichi e delle funzioni svolte. Di conseguenza si evidenziano diversi profili di responsabilità in cui il professionista possa incorrere.

In particolare nella specie si tratta di una responsabilità civile connessa all'esercizio di una professione intellettuale, fattispecie comune a tutti i prestatori d'opera intellettuale ( art 1176, co.2 cc e 2236 cc); nella maggior parte dei casi il professionista esercita la propria attività in esecuzione





di un contratto d'opera intellettuale. Si tratta del contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale svolta a favore del cliente e dietro compenso. La disciplina civilistica è contenuta negli artt.2229 e segg. In materia di esercizio e regolamentazione delle professioni intellettuali. Le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono di regola definite obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il professionista quindi assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato ma non anche a conseguirlo. L'inadempimento del professionista non può dunque essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato sperato dal cliente ma deve essere valutato alla stregua dei doveri scaturenti dall'esercizio di quella determinata attività professionale, con particolare attenzione al dovere di diligenza. In sostanza il professionista si limita ad assumere un'obbligazione di comportamento, il cui oggetto consiste nel porre in essere un'attività diligente e professionale adeguata.

Costituisce dato pacifico, l'esistenza e la validità del contratto di incarico professionale (il mandato) non disconosciuto dall'attore opponente. All'art. 4.1 del detto contratto è previsto *expressis verbis* che " *La prevedibile misura del costo della prestazione fino al riconoscimento del Lodo in Gran Bretagna e il tentativo di notifica dello stesso al debitore è determinata in EUR 7.000 per onorari, cui dovranno aggiungersi Iva, cpa e spese come per legge. Tali costi non includono e sono indipendenti da quelli relativi alle prestazioni che saranno eseguite dagli avvocati inglesi che saranno nominati dal Cliente per il riconoscimento e l'esecuzione del Lodo* " .

Le opposte hanno compiutamente provato lo svolgimento in favore di [REDACTED] della loro attività professionale ed il mancato pagamento del relativo compenso.

Hanno documentato di aver messo in mora e invitato l'opponente al pagamento di quanto richiesto, ma questo atto è rimasto senza esito e non è stato riscontrato dal [REDACTED] dalla corposa documentazione allegata al proprio fascicolo, emerge la prova dell'espletamento dell'attività professionale in favore dell'opponente in modo diligente e professionale che è consistita in un'attività di natura stragiudiziale propedeutica e funzionale al recupero del credito portato dal lodo arbitrale italiano (il 'Lodo'). Attività che si è sostanziata nello a) studiare la controversia e individuare gli strumenti di diritto internazionale e i soggetti (autorità calcistiche e avvocati abilitati in Inghilterra) tramite i quali tentare il recupero del credito vantato dall'attore nei confronti del Sig. [REDACTED] e portati dal Lodo; (b) scambio di corrispondenza e partecipazione a incontri in presenza con la [REDACTED] (c) corrispondenza e intermediazione dei rapporti tra il sig. [REDACTED] e lo studio legale inglese [REDACTED]. Ai sensi del mandato, l'attività processuale, eventualmente da svolgersi, sarebbe stata avviata dinanzi alle autorità giudiziarie inglesi non dalle convenute avvocatesse in Italia bensì da uno studio legale locale all'uopo individuato e istruito dalle predette nell'interesse dell'attore e da quest'ultimo incaricato con separato mandato. Ed invero, il sig. [REDACTED] ha effettivamente conferito mandato allo studio inglese [REDACTED] con separato atto di incarico [cfr. docc. 15 (a), 16(a), 16(b) e 16(c), del fascicolo monitorio] e, a causa di circostanze del tutto estranee alle convenute, quali (I) il ritardo imputabile esclusivamente all'attore nella consegna della documentazione necessaria che gli era stata tempestivamente richiesta dalle due convenute (cfr. doc. 6 - email del 7.06.2018 tra l'Avv. [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED]) (II) l'esito negativo delle indagini volte a individuare la residenza del Sig. [REDACTED] (cfr. doc. 21 del fascicolo monitorio) e (III) il trasferimento del giocatore [REDACTED] (possibilità di cui il sig. [REDACTED] era ben consapevole sin dall'inizio, avendola egli stesso esposta alle convenute opposte prima del conferimento dell'incarico alle stesse e allo studio [REDACTED] in una società di calcio russa), lo studio legale [REDACTED] ha (ovviamente) ritenuto inutile intraprendere l'azione giudiziaria di riconoscimento e di esecuzione del Lodo dinanzi all'autorità britanniche.

Nella specie, non è in discussione il conferimento di incarico professionale da parte [REDACTED] alle avvocatesse [REDACTED] e [REDACTED] ne discende, pertanto, il diritto dell'opponente al pagamento dei relativi compensi, giacché nel contratto d'opera intellettuale l'onerosità costituisce elemento



naturale del negozio con la conseguenza che, in assenza di prova contraria il contratto deve ritenersi oneroso.

Orbene accertato il lavoro effettivamente svolto dalle avvocatesse [REDACTED] e [REDACTED] in favore di [REDACTED] in assenza di elementi contrari di convincimento, ne consegue che quest'ultimo è debitore nei confronti delle opposte, della somma di € 8881,60 oltre interessi legali e spese di procedura monitoria, e oltre IVA e CAP e 12,5% per r.s.g. portata dal decreto ingiuntivo opposto, pertanto in tale situazione non può non conseguire il rigetto della proposta opposizione e, per l'effetto si conferma il decreto ingiuntivo di cui è causa.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 applicabile *ratione temporis*, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da [REDACTED] con atto di citazione in opposizione così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione;
- 2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 732/19 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 27/06/2019;
- 3) dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- 4) Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali, in favore delle opposte che liquida in complessivi € 2500,00 oltre oneri e accessori di legge.

Brindisi, 24.5.2023

Il gop  
Avv. Vittoria Ugenti

